



COMUNE DI PALMARIGGI
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 40 Del Registro

Seduta del 31.05.2023

OGGETTO: CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI ART.10 - LEGGE 353/2000, - LEGGE NR. 155/2021 - L.R. 38/2016, O.P.C.M. 3606/2007, E O.P.C.M. 3680/2008. AGGIORNAMENTO CATASTO ANNO 2022. ADOZIONE ELENCHI

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	30.05.2023		
Il Responsabile del Servizio F.to ARCH. MATTEO MARIANO		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to	
L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di maggio alle ore 16:35 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.			
Franco ZEZZA		P	
Sonia MIGGIANO		P	
Gerardo PELLEGRINO		P	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Maria Elena MEGHA**

Assume la presidenza il Sig. **Franco ZEZZA**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” detta disposizioni circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- la stessa Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, prescrive all’art. 10 quanto segue: “**Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni) 1.** *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o*

dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali

osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non

inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non

superiore a lire 800.000. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a

rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. 6. Per le trasgressioni ai

divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in

cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla

cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”;

CONSIDERATO che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti e precisamente:

- la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
- nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

EVIDENZIATO CHE a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17.09.2007 è stato istituito il catasto di censimento delle aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000;

VISTA la Legge 08.11.2021 nr. 155, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 08.09.2021 nr. 120, recante disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile;

RILEVATO che dai dati estratti dal portale SIM – Sistema Informativo della Montagna - del Corpo Forestale Statale risulta che il territorio del Comune di Palmariggi è stato interessato nell'anno 2022 da incendi e che, pertanto, è necessario inserire da inserire, ai sensi dell'art. 10 delle legge 353/2000, nel catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi al fine di poter procedere all'apposizione dei relativi vincoli temporali per le zone boschive e pascoli;

VISTA la documentazione trasmessa via mail in data 22.05.2023, prot.3059 dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” – Gruppo di Lecce con la quale venivano trasmessi i dati relativi alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022 relativi al territorio di Palmariggi,

VISTI gli elenchi delle aree percorse dal fuoco nel territorio di Palmariggi per l' anno 2022, predisposti ai sensi dell'art. 10 delle Legge 353/2000 dal Responsabile del Servizio Area Tecnica di questo Comune;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare, a mente della predetta L. 353/2000, il Catasto di censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell'applicazione dei previsti vincoli, relativamente all' anno 2022;

RITENUTO DI:

- aggiornare il “Catasto degli incendi boschivi” ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;

- adottare l’elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco per l’ anno 2022 in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49, il parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI AGGIORNARE** il “Catasto degli incendi boschivi” ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;

2. **DI ADOTTARE** gli elenchi provvisori delle aree percorse dal fuoco per l’ anno 2022 , in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353, utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e consultabili sul sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. **DI DISPORRE**, ai sensi di quanto prescritto dall’art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni:

- a. che gli elaborati tecnici costituenti l'aggiornamento del catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio;
- b. che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni a da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
- c. che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n.60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Tecnico di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato;

5. **DI DARE ATTO** che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi boschivi gravano divieti e prescrizioni di cui alla legge n. 353/2000 nonché della vigente legislazione in materia;

6. **DI CONTINUARE AD AVVALERSI** dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato al fine di effettuare l’eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse di fuoco e successivi futuri aggiornamenti del Catasto;

7. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Giunta, esaminata la proposta che precede, ad unanimità di voti resi nelle forme di legge, **APPROVA**, compresa l'immediata esecutività dell'atto in esame.

Del che si è redatto il presente verbale:

IL PRESIDENTE
F.to Franco ZEZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **06.06.2023** per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000)

Palmariggi, 06.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 06.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

X E' stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal **06.06.2023** al **21.06.2023** ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

E' stata trasmessa in data 06.06.2023, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

E' stata trasmessa alla Prefettura con nota n. _____ del _____ ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **31.05.2023**:

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00.

Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00

Palmariggi, 06/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
